

**COPIA**

=====

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Numero</b> 32	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013</b>
<b>Data</b> 09/07/2013		

L'anno duemilatredici , il giorno nove del mese di luglio alle ore 21:00 nelle sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1^ convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
FORLANI FABIO - SINDACO	Sì	==	MORRI VALERIA	Sì	==
CASADEI LUIGINO	Sì	==	LONGHI MARINO	Sì	==
BERTUCCIOLI MONICA	Sì	==	OTTAVIANI AMERIGO	==	Sì
BATTISTONI NICOLA - VICE SINDACO	Sì	==	GNACCOLINI MATTEO	Sì	==
GABELLINI ALICE	==	Sì	SANCHINI ALESSANDRO	Sì	==
SCAPINI EMANUELE	Sì	==	ROSSETTI ENZO	Sì	==
PINTUS CIRIACO	Sì	==			
				11	2

Assegnati N. 13  
In carica N. 13

Presenti N. 11  
Assenti N. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori : Gabellini e Ottaviani

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza FORLANI FABIO nella sua qualità di sindaco-Assiste il Segretario Comunale MINARDI MARA;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :

La seduta è pubblica

## **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :*“ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi dell'art. 10 c. 4 lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO CHE l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)”* così come modificato dall'art. 10, comma 4 quater, lett. b) del D.L. 08.04.2013 n. 35 convertito nella Legge 06.06.2013 n. 64, stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 settembre

2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che il legislatore disciplina le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con possibilità per i Comuni di modificare dette aliquote, in aumento/in diminuzione, nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,76 per cento (art. 13 co. 6): variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4 per cento (art. 13 co. 7): variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE pari allo 0,2 per cento (art. 13 co. 8): riduzione dell'aliquota fino allo 0,1 per cento.
- 4) ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, PER IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', PER IMMOBILI LOCATI (art. 13 co. 9): riduzione dell'aliquota fino allo 0,4 per cento.
- 5) ALIQUOTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (art. 13 co. 9 bis.): riduzione dell'aliquota fino allo 0,38 per cento.

ATTESO CHE il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare variazioni delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D.L. n. 201/2011;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della detrazione per figli, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

RILEVATO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*" atteso che in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale è solo parziale, in quanto l'aliquota da applicare è quella ordinaria;

EVIDENZIATO che:

- L'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) alla lettera a) ha soppresso la riserva allo stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta calcolata con aliquota allo 0,76 per cento, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;
- Lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato per l'anno 2013 il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 (codice Tributo 3925). Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l'aliquota deliberata e quella statale (0,76 per cento) (codice tributo 3930);

VISTO CHE le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTA la delibera consiliare n. 43 del 26/09/2012, con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 20 del 28/06/2012 modificata dalla deliberazione n. 44 del 26/09/2012 con la quale si determinavano le aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012;

RITENUTO di dover confermare le suddette aliquote anche per l'anno 2013;

PRESO ATTO dei seguenti interventi:

- Sindaco riferisce che, nell'attuale situazione di incertezza, l'Amministrazione ha ritenuto di confermare le tariffe in vigore per l'anno 2012;
- Consigliere Casadei L. premette che le sue valutazioni riguardano l'intera manovra di bilancio che, purtroppo rappresenta il Comune come "un esattore delle tasse" ; ricorda che lo scorso anno, a settembre, l'Amministrazione è stata costretta a portare al massimo l'aliquota ordinaria che viene confermata anche quest'anno;
- Vicesindaco Battistoni condivide quanto affermato dal consigliere Casadei sottolineando come quest'anno ci sia stata anche una compressione dei tempi e manchino ancora certezze in merito ai trasferimenti da parte dello Stato ed all'effettivo gettito tributario stante la sospensione dell'IMU sull'abitazione principale e le discussioni a livello governativo sull'intera tassazione degli immobili;
- Sindaco precisa che, nonostante lo slittamento a settembre dei termini per l'approvazione del bilancio, questo Comune, pur in questo clima di incertezza, ha deciso di approvare il bilancio perché la gestione dell'esercizio provvisorio non consente l'attivazione di nuovi investimenti e rende difficile la stessa gestione della spesa corrente;
- Consigliere Rossetti fa rilevare come in Comuni vicini non sembra che vi siano tutte queste difficoltà: infatti è stato assunto un nuovo vigile ed i soggiorni mare per anziani hanno tariffe inferiori del 30% rispetto a quelle di Mondaino. Rileva inoltre che il personale di questo Comune è superiore anche rispetto a realtà municipali più grandi come Montefiore;
- Sindaco conclude affermando che la sostenibilità di un bilancio va misurata sul livello di

indebitamento, sulla stabilità di entrate e spese correnti, sul livello dei servizi e sulla capacità di programmazione e che sicuramente il bilancio del Comune di Mondaino è sì “un bilancio povero” ma solido e senza squilibri;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 11

votanti n. 10

favorevoli n. 8

contrari n. 2 (Gnaccolini Sanchini)

astenuiti n. (1 Rossetti)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU), relative all'anno 2012:

<b>N.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote</b>
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali <b>pari allo 1,06 per cento</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	aliquota base 0,4% + aumento 0,10 punti percentuali <b>pari allo 0,50 per cento</b>
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del d.l. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133	aliquota base 0,20% <b>pari allo 0,2 per cento</b>

- 3) Di stabilire che, in base all'art. 13, comma 10 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed

integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00;

- 4) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, e comunque entro il 21 ottobre c.a., nonché di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 11

votanti n. 10

favorevoli n. 8

contrari n. 2 (Gnaccolini Sanchini)

astenuiti n. (1 Rossetti)

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to FORLANI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MINARDI MARA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2013

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li 05/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MINARDI MARA

**E S E C U T I V I T A'**

La presente deliberazione :

[ ] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[X] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MINARDI MARA

E' copia conforme all'originale.